

PARCO NAZIONALE FORESTE CASENTINESI, MONTE FALTERONA e CAMPIGNA



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 126 DEL 12/06/07 .

**OGGETTO: COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA CON IL DOTT.
JUANITO GRIGIONI IN MATERIA DI GESTIONE FAUNISTICA**

IL VICE DIRETTORE

VISTO il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio DEC/DPN/430 del 24/03/2004 e successive proroghe, con cui il Ministro nomina il Direttore della Direzione per la protezione della Natura Dott. Aldo Cosentino e il Dott. Massimo Avancini, funzionario della medesima Direzione, in qualità di Commissario straordinario e Sub Commissario dell'Ente Parco Nazionale Foreste Casentinesi;

VISTE le delibere commissariali n. 3 e 4 del 19/01/06 con le quali vengono affidate al dott. Nevio Agostini le funzioni di gestione dell'Ente con la qualifica di Vice Direttore;

CONSIDERATO che l'Ente Parco, in coerenza con le previsioni normative e gli indirizzi del Piano per il Parco, ha da tempo attivato alcune attività di gestione della fauna selvatica, tra le quali il controllo numerico del cinghiale, la prevenzione dei danni da fauna, il controllo delle pratiche di indennizzo per i casi di predazione su animali domestici, il recupero di animali feriti e la traslocazione di cervi verso altri Parchi nazionali e regionali.

CONSIDERATO che nella pianta organica dell'Ente non è presente nessuna figura professionale specializzata nella gestione faunistica e che per tale ragione con Deliberazione di Consiglio Direttivo n° 39 del 27/04/2001 è stata approvata la rideterminazione della Pianta Organica, con la previsione dell'inserimento della figura professionale del veterinario faunista;

CONSIDERATO che, nelle more dell'adeguamento della pianta organica che risulta sospeso per motivi procedurali da parte dei Ministeri competenti, risulta comunque necessario ricorrere alla professionalità di un veterinario faunista, onde garantire lo svolgimento di tutte le attività istituzionali di gestione faunistica;

CONSIDERATO che nel Bilancio preventivo dell'Ente Parco per il 2007 è stato previsto uno stanziamento di 10.000,00 euro al capitolo 2200 "compensi per Co.Co.Co."

CONSIDERATO che per l'attribuzione dell'incarico è necessario ricorrere a figure professionali medico veterinarie adeguatamente qualificate, che posseggano in particolare le seguenti caratteristiche:

- Adeguata esperienza nella predisposizione di protocolli operativi per la gestione della fauna in sovrannumero;
- Adeguata esperienza nella predisposizione di protocolli operativi per la manipolazione e narcosi degli animali selvatici, con particolare riferimento agli ungulati;
- Possesso di porto d'armi idoneo ed adeguata esperienza per l'uso della carabina lanciasiringhe in dotazione all'Ente Parco;
- Adeguata esperienza nell'analisi della dieta del Lupo, quale attività inserita nel programma di monitoraggio del cinghiale approvato dall'Ente;
- Adeguata esperienza nell'analisi delle predazioni da parte di selvatici verso il patrimonio zootecnico.

VISTA la Determinazione Dirigenziale n° 400 del 01/07/2003, con la quale l'Ente affidava al dott. Juanito Grigioni, medico veterinario, l'incarico per la consulenza relativa al programma di catture dei cinghiali nel Parco Nazionale, nell'ambito della quale il dott. Grigioni ha predisposto i protocolli operativi approvati dai competenti organi e tuttora seguiti per i programmi in corso;

VISTA la Deliberazione Commissariale n° 158 del 21/09/04 con la quale si approva il Piano di Monitoraggio del Cinghiale nel Parco Nazionale e si affida contestualmente il correlato incarico professionale al dott. Juanito Grigioni, medico veterinario, a seguito di selezione pubblica effettuata per l'affidamento dell'incarico stesso;

CONSIDERATO dunque che dal 2003 ad oggi il dott. Grigioni ha collaborato in vario modo e tramite apposite convenzioni con il Parco Nazionale, anche a seguito di pubbliche selezioni, e che in tali occasioni ha manifestato la

propria professionalità ed ha maturato specifiche competenze nella gestione anche sanitaria della fauna ungulata, non riscontrate negli altri partecipanti alla pubblica selezione effettuata dall'Ente.



VISTA la Determinazione Dirigenziale n°131 del 17/04/2007 con la quale è stato affidato al dott. Juanito Grigioni l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa per le mansioni descritte nella bozza di contratto di cui all'allegato "A", per il periodo dal 20/04/07 al 19/06/07;

VISTO il curriculum del dott. Juanito Grigioni, che integra il presente atto quale allegato "B" e sondata positivamente la disponibilità del professionista ad accettare l'incarico in questione;

RITENUTO dunque che il dott. Juanito Grigioni, (C.F : GRGJNT67H05D583W), nato a Figline Valdarno il 05/06/1967 e residente a Poppi, Via Morandini, 7 (AR), possiede i requisiti necessari per lo svolgimento dell'incarico in questione, così come dettagliato nella bozza di contratto che integra il presente atto quale allegato "A";

CONSIDERATO che per il caso in questione ricorrono tutti i presupposti di cui ai punti a),b),c), e d) del comma 6 dell'art. 7 del D.Lgs. 30-3-2001 n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

CONSIDERATO che l'Ente Parco ha attivato le procedure per la predisposizione e per l'adozione del Regolamento previsto al comma 6 bis dell'art. 7 del D.Lgs. 30-3-2001 n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", che sarà sottoposto, anche alla luce di quanto indicato nella Circolare n° 5 del 21/12/2006 del Dipartimento della Finzione Pubblica, all'approvazione degli Organi ordinari;

RITENUTO dunque di dover stipulare con il dott. Juanito Grigioni il contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa, come da allegato "A", relativamente al periodo dal 20/06/07 al 19/09/2007, per un importo onnicomprensivo di € 3.375,00, onde dare continuità alle attività connesse all'incarico già affidato per il periodo 20/04/07 - 19/06/07, stante la persistenza delle condizioni che sono state alla base dell'affidamento dell'incarico stesso.

VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio Pianificazione e Gestione delle Risorse e dalla Responsabile del Servizio Amministrativo, che integrano il presente atto quale allegato "B"

DETERMINA

1. di affidare al dott. Juanito Grigioni, (C.F : GRGJNT67H05D583W), nato a Figline Valdarno il 05/06/1967 e residente a Poppi, Via Morandini, 7 (AR), l'incarico di Collaborazione Coordinata e Continuativa, ai sensi del comma 6 dell'art. 7 del D.Lgs. 30-3-2001 n. 165, per lo svolgimento delle attività di gestione faunistica in atto presso l'Ente, così come dettagliate nella bozza di contratto che integra il presente atto quale allegato "A", per un importo lordo complessivo di € 3.375,00, relativo al periodo dal 20/06/07 al 19/09/07, ritenuto congruo e conveniente per l'Ente rispetto alle caratteristiche dell'incarico ed alla professionalità dell'incaricato;
2. di dare atto che l'affidamento dell'incarico è coerente con le vigenti normative, con particolare riferimento a quanto previsto ai punti a),b),c), e d) del comma 6 dell'art. 7 del D.Lgs. 30-3-2001 n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
3. di impegnare la somma onnicomprensiva di € 3.375,00 a favore del dott. Juanito Grigioni, a valere sul capitolo 2.200 del Bilancio di Previsione corrente, che presenta la necessaria disponibilità;
4. di prendere atto del parere rilasciato dai Responsabili dell'Ufficio Amministrazione e Pianificazione in ordine alla regolarità contabile e tecnica, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, All. "B".

IL VICE DIRETTORE
Dott. Nevio Agostini

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA TRA
L'ENTE PARCO NAZIONALE FORESTE CASENTINESI, MONTE FALTERONA,
CAMPIGNA E IL DOTT. JUANITO GRIGIONI

ai sensi del comma 6 dell'art. 7 del D.Lgs. 30-3-2001 n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"

L'anno duemilasette, il giorno _____ del mese di giugno, presso la sede
del Parco Nazionale Foreste Casentinesi in Pratovecchio.

TRA

1. L'Ente Parco Nazionale Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna
C.F. 94001420515 rappresentato dal Dott. Nevio Agostini, nato a Forlì il
01/07/1962, il quale interviene nel presente atto non in nome proprio ma
quale vice – direttore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte
Falterona e Campigna, domiciliato per la carica presso la sede del Parco
E
2. Il dr. Juanito Grigioni, medico veterinario, (C.F : GRGJNT67H05D583W), nato
a Figline Valdarno il 05/06/1967 e residente a Poppi, Via Morandini, 7 (AR)

PREMESSO

- che l'Ente Parco, in coerenza con le previsioni normative e gli indirizzi del
Piano per il Parco, ha da tempo attivato alcune attività di gestione della
fauna selvatica, tra le quali il controllo numerico del cinghiale, la
prevenzione dei danni da fauna, il controllo delle pratiche di indennizzo per i
casi di predazione su animali domestici, il recupero di animali feriti e la
traslocazione di cervi verso altri Parchi nazionali e regionali;
- che all'interno dell'organico dell'Ente Parco non è prevista alcuna figura
professionale in grado di svolgere i compiti specifici di gestione faunistica
previsti delle attività sopra enunciate;
- che a tal fine ritiene di dover stipulare un contratto di collaborazione
coordinata e continuativa di cui al comma 6 dell'art. 7 del D. Lgs. 30-3-2001
n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche"
- che con determinazione Dirigenziale n° _____ del _____ 2007 l'Ente
Parco ha affidato l'incarico in questione secondo quanto previsto dal
presente contratto;
- che il dott. Juanito Grigioni accetta l'incarico e da la propria disponibilità a
prestare la sua opera in modo autonomo e senza vincoli di subordinazione,
nell'ambito dell'incarico stesso;

SI STIPULA IL PRESENTE CONTRATTO SOTTO FORMA DI SCRITTURA PRIVATA
E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1 – Oggetto della prestazione

L'Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna, come
sopra rappresentato, affida al dott. Juanito Grigioni l'incarico di collaborare nello
svolgimento delle attività di gestione faunistica, come di seguito specificate:

1. Programmazione e coordinamento delle attività di monitoraggio e cattura dei cinghiali in sovrannumero.
2. Predisposizione e aggiornamento dei protocolli operativi di gestione della fauna, con particolare riferimento al controllo delle specie in sovrannumero, da sottoporre all'autorizzazione delle competenti amministrazioni, alla luce delle indicazioni derivanti dai programmi, laddove esistenti, predisposti dall'INFS;
3. Tenuta dei rapporti con le competenti Autorità Sanitarie Locali per la tenuta dei necessari registri sanitari e la compilazione della relativa modulistica.
4. Progettazione delle attrezzature e cura delle attività per la gestione e manipolazione della fauna oggetto delle operazioni, comprese le attività di telenarcosi.
5. Collaborazione con l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica per lo svolgimento delle attività di gestione degli ungulati da questo programmate su incarico del Ministero dell'Ambiente;
6. programmazione ed attuazione degli interventi di recupero della fauna ferita, in collaborazione con le competenti autorità sanitarie.
7. istruttoria e verifica, in collaborazione con il C.T.A. del C.F.S., delle richieste di indennizzo dei danni per predazione al patrimonio zootecnico.

ART. 2 - Modalità di svolgimento della collaborazione

-Le parti riconoscono espressamente che il presente rapporto non costituisce in alcun modo lavoro subordinato, ma si configura quale contratto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi del comma 6 dell'art. 7 del D. Lgs. 30-3-2001 n. 165 e non soggetto ad I.V.A. a norma dell'art. 5, comma 2° del DPR. n. 633 del 26 ottobre 1972.

-La prestazione di lavoro viene svolta in piena autonomia dal dott. Juanito Grigioni nell'orario e nei giorni che lo stesso riterrà più opportuno e con libera iniziativa in merito all'organizzazione della propria attività.

-La prestazione di lavoro è caratterizzata dalla preminenza del lavoro personale del lavoratore, senza impiego di mezzi propri organizzati, avvalendosi delle strutture tecniche e organizzative dell'Ente Parco.

- Il collaboratore è soggetto all'obbligo di riservatezza, e non può in ogni caso diffondere notizie e apprezzamenti attinenti al progetto e all'organizzazione dello stesso, nonché le informazioni di cui verrà in possesso nel corso dello svolgimento dell'incarico.

ART. 3 - Durata della prestazione

La prestazione inizierà a far data dal 20/06/2007 e terminerà il 19/09/2007, salvo eventuali rinnovi tramite specifici atti qualora le esigenze dell'Ente e la situazione di assenza di adeguate professionalità all'interno dell'Ente stesso risultassero immutati;

ART. 4 - Compenso

Per l'espletamento dell'incarico l'Ente Parco, corrisponderà al lavoratore un corrispettivo di complessivi € 3.375,00, più oneri a carico dell'Ente per tutta la durata dell'incarico.

Il pagamento avverrà in unica rata a saldo, previa presentazione di adeguata documentazione contabile e sintetica relazione sull'attività svolta.

Ai fini INAIL l'Ente Parco provvederà alla copertura assicurativa per i rischi connessi all'espletamento dell'incarico.

ART. 5 - Recesso

Entrambe le parti possono risolvere il presente contratto per inadempienza o giusta causa; in caso di recesso il periodo di preavviso è di giorni quindici di calendario. In caso d'inadempienza di una delle parti, salvo il diritto alla liquidazione degli eventuali danni subiti dall'Ente Parco e al pagamento dei compensi maturati al collaboratore fino al momento dell'interruzione della prestazione, il recesso deve essere motivato.

Le inadempienze gravi e/o ripetute rispetto agli obblighi contrattuali comportano il diritto per la controparte di risolvere il presente contratto.

Al di fuori dei casi di recesso per inadempienza, le parti convengono di riservarsi la possibilità di poter recedere dal presente contratto con semplice preavviso di giorni quindici di calendario senza alcun riconoscimento, per entrambe le parti, di indennità di preavviso.

ART. 6 - Disciplina applicabile

Il presente contratto è soggetto, per quanto qui non disciplinato e applicabile, in particolare alle previsioni degli artt.2222-2229 del Codice Civile, alla disciplina di cui al libro V, titolo III del Codice Civile, alle disposizioni di cui al Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con DPR 22 dicembre 1986, n.917 e alle disposizioni di cui al DPR n.600/73 e loro successive modifiche ed integrazioni.

ART. 7 - Spese

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso con applicazione dell'imposta in misura fissa ai sensi dell'art.10 della tariffa parte seconda del Tuir approvato con DPR 26 aprile 1986, n.131 ed è esente da bollo a norma dell'art.25 della tabella allegato B del DPR 26 ottobre 1972, n.642.

Le spese saranno a carico della parte richiedente.

ART. 8 - Trattamento dei dati

Il collaboratore autorizza il datore di lavoro al trattamento dei dati personali a alle comunicazioni dei dati a terzi per l'adempimento degli obblighi fiscali e previdenziali derivanti dal contratto.

ART. 9 - Controversie

In caso di controversie, le parti si impegnano ad esperire preliminarmente un tentativo di conciliazione bonaria della controversia. Qualora esso sia infruttuoso, la controversia potrà essere risolta mediante ricorso agli ordinari mezzi previsti dall'ordinamento.

Per quanto non disciplinato dalla presente convenzione, si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Pratovecchio,

Il collaboratore
Dott. Juanito Grigioni

Il Vice - Direttore
Dott. Nevio Agostini

**PARCO NAZIONALE FORESTE CASENTINESI,
MONTE FALTERONA E CAMPIGNA**

OGGETTO: COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA CON IL DOTT. JUANITO GRIGIONI IN
MATERIA DI GESTIONE FAUNISTICA

SERVIZIO PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE

Parere di regolarità tecnica

In relazione alla determinazione dirigenziale in oggetto esprimo parere di regolarità tecnica:

favorevole

non favorevole, con la seguente motivazione: _____

Pratovecchio,

Il Responsabile del Servizio Pianificazione e Gestione delle Risorse
(Dott. *Andrea Gennai*)



SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Parere di Regolarità Contabile

In relazione alla determinazione dirigenziale in oggetto esprimo parere di regolarità contabile:

favorevole

non favorevole, con la seguente motivazione: _____

Pratovecchio,

7/6/07

La Responsabile del Servizio Amministrativo
(Dott.ssa *Roberta Ricci*)